

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO**

**QUARTO GRUPPO FAQ AVVISO 2023/2024**

**39.D Art. 6 c.2 lett f) : E' possibile intervenire su area oggetto di precedente imboscamento a fini di arboricoltura da legno e non di forestazione finanziato da P.S.R. il cui onere finanziario della durata di 15 anni risulta scaduto nel 2020 (e quindi non incorre nel divieto di doppio finanziamento) e la cui copertura arborea risulta inferiore ai limiti di legge previsti per la definizione di bosco e che a causa della monospecificità e dello scarso attecchimento necessita di una densificazione e di un'integrazione di specie autoctone per garantirne la biodiversità e trasformare l'area in bosco?**

39.R Si è possibile, purché l'attuale copertura arborea/arbustiva non superiore al 30% e tenendo conto che gli interventi devono essere finalizzati alla realizzazione di un bosco naturale con elevata diversità arborea ed arbustiva. Inoltre, fatte salve le disposizioni generali in materia di doppio finanziamento, affinché un'area interessata da un precedente investimento a valere su risorse del Programma di Sviluppo Rurale possa essere oggetto di un intervento di riforestazione di cui all'Avviso PNRR è necessario accertare che:

- l'intervento PSR sia totalmente concluso (sia in termini di realizzazione delle attività progettuali che di erogazione delle relative risorse finanziarie);
- l'area non sia gravata da impegni, obblighi e vincoli derivanti dall'attuazione dell'intervento PSR (ad esempio, vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso);
- le specie (arboree o arbustive) oggetto dell'intervento di riforestazione di cui all'Avviso PNRR non includano la specie oggetto dell'intervento finanziato dal PSR.

**40.D Art. 4 c.1 e FAQ n° 28 e 34: Sono ammissibili progetti elaborati da un Consorzio di Comuni della Città metropolitana che, per proprio Statuto, agisce in nome e per conto dei comuni consorziati in tema di valorizzazione delle risorse forestali, tutela del territorio, realizzazione di interventi di ripristino e riqualificazione territoriale, riforestazione, gestione selvicolturale come pare di interpretare dalla FAQ n° 34?**

40.R Si sono ammissibili, Come previsto dall'art. 4, c. 1, dell'Avviso i soggetti attuatori degli interventi e destinatari dell'avviso sono le Città Metropolitane, che redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai Comuni metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento indicata nella domanda di partecipazione di cui all'articolo 9. Pertanto, nulla osta che i Comuni possano elaborare tali progetti nella forma del Consorzio, costituito ai sensi del TUEL, se tali progetti sono coerenti con il proprio Statuto. Il consorzio potrà quindi essere coinvolto nella realizzazione dell'intervento nel ruolo di sub-attuatore. Resta, come nel caso di progetti elaborati da singoli comuni, in capo alla Città metropolitana la responsabilità della presentazione dei progetti, della loro attuazione e della loro rendicontazione, ivi compresa la corretta e completa implementazione del sistema informativo ReGiS.

**41.D FAQ n° 11: Si chiede un chiarimento relativa alla risposta che, per la parte relativa al risarcimento è comprensibile, mentre per la seconda relativa agli affidamenti ad imprese e consorzi agricoli non lo è in quanto il Dlgs 228/2001 ne consente l'attuazione**

41.R Con riguardo alla risposta alla FAQ n. 11 si conferma che le spese relative al “coinvolgimento degli agricoltori” non possono trovare copertura sulle risorse PNRR qualora si riferiscano ad ipotesi di indennizzi, de facto, da riconoscere a tali soggetti per il rilascio delle aree interessate dagli interventi. Viceversa, sarà possibile ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente per la definizione delle modalità di manutenzione e sistemazione delle aree nella disponibilità giuridica dell'ente pubblico. In quest'ottica, sarà possibile avvalersi anche delle disposizioni del D.lgs. n. 228/2001, al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'ente locale, in particolare, potrà concludere convenzioni con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 228/2001 per le attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio.